



# COMUNE DI MALTIGNANO

Via Nuova nr.1 , tel. 0736-304122-304457 fax. 0736-304463  
P.Iva 00364960443

Prot.6746

**OGGETTO:**

**Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2019 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria**

## Il Responsabile del Servizio Finanziario

### 1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e del rendiconto 2018

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 in data 21/03/2019. Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso minori spese dovute al pensionamento di un dipendente comunale.

E' stata disposta la contrazione di n.2 prestiti con la Cassa DD.PP. il cui ammortamento ventennale decorrerà dal mese di luglio dell'anno 2020, nello specifico:

- Mutuo di euro 210.000 per sistemazione strade comunali diverse;
- Mutuo di euro 85.000 per sistemazione marciapiede Viale Lombardia.

Successivamente all'approvazione sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio:

- G.C. n.35 del 18/04/2019 VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000).
- G.C. 47 DEL 23/04/2019 ADESIONE E.S.C.O spa BIM TRONTO - ASSEGNAZIONE FONDI
- C.C. 26 DEL 10/05/2019 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO N. 250/2018.VARIAZIONE DI BILANCIO.
- G.C. 67 DEL 28/06/2019 VARIAZIONI D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART.175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)
- G.C. 66 DEL 28/06/2019 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI ART.175 COMMA 5 BIS LETT.D D.LGS. N.267/2000.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in data 10/05/2019 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €.307.258,04 così composto:

| Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>                                           |                  |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 <sup>(4)</sup>                  | 86.637,29        |
| Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup> |                  |
| ACCANTONAMENTO PER SPESE LEGALI E CONTENZIOSI                                     |                  |
| ACC.TO IND. FINE MANDATO SINDACO                                                  | -----            |
|                                                                                   | 6.965,10         |
| <b>Totale parte accantonata (B)</b>                                               | <b>93.602,39</b> |
| <b>Parte vincolata</b>                                                            |                  |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili                               | 116.192,32       |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                                                |                  |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui                                      |                  |

|                                   |                                                                                                                             |            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Parte destinata agli investimenti | Totale parte vincolata ( C )                                                                                                | 116.192,32 |
|                                   | Totale parte destinata agli investimenti ( D )                                                                              |            |
|                                   | Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)                                                                                        | 97.463,33  |
|                                   | Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup> |            |

## 2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l'esercizio 2019, stante l'eliminazione del blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 232/2016, è possibile, quale misura di riequilibrio, aumentare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI).

## 3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un sensibile anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

#### 4) Le verifiche interne

Con nota prot. n. 6160 in data 11/07/2019 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

A seguito dei riscontri pervenuti con note prot. nn. 6549, 6605, e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

#### 3.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2019 sono stati ripresi dal rendiconto 2018, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 36/2019) e risultano così composti:

| <b>Titolo</b> | <b>Residui attivi</b> | <b>Titolo</b> | <b>Residui passivi</b> |
|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|
| Titolo I      | €. 124.560,99         | Titolo I      | €. 426.557,83          |
| Titolo II     | €. 67.630,81          | Titolo II     | €. 396.166,20          |
| Titolo III    | €. 161.073,68         | Titolo III    | €. -----               |
| Titolo IV     | €. 77.267,98          | Titolo IV     | €.-----                |
| Titolo V      | €. -----              | Titolo V      | €. -----               |
| Titolo VI     | €.-----               | Titolo VII    | €. 766,27              |
| Titolo VII    | €. -----              |               |                        |
| Titolo IX     | €. 5.795,56           |               |                        |
| <b>TOTALE</b> | <b>€. 436.329.02</b>  | <b>TOTALE</b> | <b>€. 823.490,30</b>   |

Alla data del 26/07/2019 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 289.866,22 (66.43%)
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 568.036,46 (69,00%).

mentre non sono state rilevate variazioni di residui attivi e passivi;

dall'analisi dei residui emerge una situazione *di equilibrio*

### 3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi non sono state segnalate situazioni ovvero intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

**a) Gestione corrente:** per quanto riguarda la gestione corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

| DESCRIZIONE                                       | +/- | Previsioni iniziali | Previsioni definitive |
|---------------------------------------------------|-----|---------------------|-----------------------|
| Entrate correnti (Tit. I, II, III) + FPV SP.CORR. |     | 2.218.692,44        | 2.274.596,60          |
| Spese correnti (Tit. I)                           |     | 2.216.507,06        | 2.263.571,82          |
| Quota capitale amm.to mutui                       |     | 2.185,38            | 16.924,78             |
| Differenza                                        | -   | -----,-----         | -5.900,00             |
| Avanzo impiegato parte corrente                   | +   | -----               | 6.000,00              |
| Risultato                                         |     | -----               | + 100,00              |

L'importo di 100 euro della parte corrente è andato a finanziare la spesa in conto capitale, relativa all'acquisizione di partecipazione societaria.

### IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

Inoltre anche per l'anno 2019 è stato riproposto il contributo compensativo IMU-TASI, (art. 1, comma 20, legge n. 208/2015).

Nel bilancio di previsione:

- ☐ non è previsto il contributo ai sensi dell'art. 1, comma 433, della legge n. 232/2016 per un importo di 300 milioni;
- ☐ è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €392.734,76, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;
- ☐ non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione;
- ☐ *non è stato* applicato l'avanzo di amministrazione.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 10.000, ad oggi *utilizzato per intero*, disponibilità ritenuta *insufficiente* per far fronte alle necessità impreviste;

**b) Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;
- occorre procedere ad una modifica di alcuni stanziamenti di bilancio.

### 3.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 25/07/2019 ammonta a €.582.768,87 e risulta così movimentato:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Fondo cassa al 1° gennaio 2019 | €. 953.334,87   |
| Pagamenti                      | €. 1.661.845,16 |
| Riscossioni                    | €. 1.291.279,16 |
| Fondo cassa al 25/07/2019      | €. 582.768,87   |

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 17.000, ad oggi *non utilizzato*;

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- ☐ gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

### 3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3<sup>1</sup> ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adequazione:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

### Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 86.637,29, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle entrate:

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, emerge che:

---

<sup>1</sup> Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:  
in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;  
in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. <sup>SEP</sup>  
Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

- ☐ il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili;

## Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 17.500,00 così determinato:

| Descrizione entrata                                          | Rif. al bilancio NO | Previsione di bilancio | Metodo scelto | % di acca.to a FCDE | Importo FCDE secondo i principi | % di riduzione al (max 55%) | Importo accantonato a FCDE | Co/Ca |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|
| Imposte tasse e prov.                                        |                     | 314.844,00             |               | 3,14                | 9.875,09 € -                    |                             | 12.264,83€ -               |       |
| Vendita beni e servizi                                       |                     | 51.800,00              |               | 10,11               | 5.235,17 € -                    |                             | 5.235,17€ -                |       |
|                                                              |                     |                        |               |                     | € -                             |                             | € -                        |       |
| Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione |                     |                        |               |                     |                                 |                             | <b>17.500,00</b>           |       |

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la % di accantonamento al FCDE, qualora la % di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell'andamento della gestione, risulta il seguente:

| ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO - VERIFICA ACCANTONAMENTO FCDE |                     |          |                        |                              |               |               |                                    |                      |                         |        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| Descrizione entrata                                              | Rif. al bilancio NO | Me to do | % di acc.to bil. prev. | Stanzia-mento aggiornato (S) | Accertato (A) | Incassato (I) | % di incasso su maggiore tra S e A | % di accan.to a FCDE | Importo aggiornato FCDE | Co/ Ca |
| Imposte tasse e prov                                             |                     |          |                        | 314.844,00                   | 295.499,87    | 1.055,87      |                                    | 3,9                  | 12.264,83               |        |
| Vendita beni e servizi                                           |                     |          |                        | 51.800,00                    | 3.973,38      | 173,38        | € -                                | 10,10                | € 5.235,17              |        |
|                                                                  |                     |          |                        |                              |               |               | € -                                |                      | € -                     |        |
|                                                                  |                     |          |                        |                              |               |               | € -                                |                      | € -                     |        |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Importo totale FCDE assestamento di bilancio | 17.500,00 |
| Importo stanziato nel bilancio di previsione | 17.500,00 |
| Differenza da accantonare (+)/svincolare (-) |           |

### 3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel) <sup>2</sup>

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- ☐ è stata segnalata dalla Responsabile dell'area Amministrativa la necessità di riconoscere un debito fuori bilancio originato da soddisfacimento emergenza abitativa, che impone al comune il pagamento della somma di euro 7.000,00 a favore della struttura che ha ospitato una famiglia indigente, (vedasi a tal proposito la relazione predisposta dalla stessa responsabile allegata alla nota prot. 6549 del 23/07/2019 e proposta di consiglio comunale n. 40 del 25/07/2019).
- ☐ è necessario altresì l'impiego dell'avanzo di amministrazione accantonato per l'importo di euro 6.903.81 al fine di procedere alla liquidazione dell'Indennità di fine mandato in favore del Sindaco uscente e rieleto;
- ☐ non è stata segnalata al momento la necessità di riconoscere entro i termini per la salvaguardia, altri debiti i quali possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio;

### 3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (all'art. 1, commi 463 a 482, legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio).)

L'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Ai sensi dei commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale,

delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione viene ricavata, in ciascun esercizio, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. 118/2011. Per le regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 824 del medesimo articolo 1, le disposizioni sopra richiamate decorrono a partire dall'esercizio 2021. A tal fine le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, possono non compilare il "Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica". I dati necessari a tale verifica saranno desunti direttamente dalla BDAP a cui, come noto, gli enti devono inviare sia i dati relativi al bilancio previsionale sia quelli relativi al rendiconto di esercizio. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà invece effettuata attraverso il SIOPE. In fase preventiva non è prevista verifica circa la coerenza del bilancio all'obiettivo fissato dal Legislatore. L'art. 162, comma 6 del TUEL individua e definisce l'equilibrio di parte corrente che non può essere negativo in fase previsionale. L'equilibrio di parte capitale viene definito per differenza in quanto complementare ad esso, essendo il bilancio di previsione approvato sempre in equilibrio complessivo. In sede di rendiconto l'allegato 10 darà conto di tali equilibri parziali, a cui si aggiunge l'equilibrio dato dal saldo fra accertamenti del titolo 5 dell'entrata (alle tipologie 200, 300 e 400) ed impegni del titolo 3 di spesa (ai programmi 2, 3, 4). La somma algebrica di tali equilibri parziali determinerà l'equilibrio finale. Quest'ultimo potrebbe invece essere negativo, qualora le previsioni di entrata fatte in sede di approvazione di bilancio, come eventualmente modificate in sede di variazioni in corso di esercizio, non dovessero avere riscontro in sede di rendicontazione. Il comma 903, della legge n. 145 del 2018, introduce una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione 2019.

Il comma 904, infine, nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.

Con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

#### **4) Adozione provvedimenti di riequilibrio**

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese con:

a) maggiori entrate:

- impiego avanzo di amministrazione vincolato per l'importo di euro 7.000,00 al fine di finanziare l'emergenza abitativa relativa a famiglia indigente;

- impiego avanzo di amministrazione accantonato per indennità fine mandato al Sindaco, per l'importo di euro 6.903,81 per il relativo finanziamento;
- variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, le quali sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

#### 4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2018 pari a €. 307.258,04, è stato applicato al bilancio di previsione per complessive €. 6.000,00 con atto di C.C. n.26 del 10/05/2019, come di seguito riportato:

| Fondi         | Importo iniziale  | Importo applicato | Importo da applicare | Importo disponibile |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Accantonati   | 93.602,39         |                   | 6.903,81             | 86.698,58           |
| Vincolati     | 116.192,32        |                   | 7.000,00             | 109.192,32          |
| Destinati     |                   |                   |                      |                     |
| Liberi        | 97.463,33         | 6.000,00          |                      | 91.463,33           |
| <b>TOTALE</b> | <b>307.258,04</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>13.903,81</b>     | <b>287.354,23.</b>  |

Non si rilevano ad oggi, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Responsabili dei servizi, situazioni di potenziale squilibrio; sono confermati gli equilibri economici di bilancio sia di parte corrente che in conto capitale.

Maltignano, li 25/07/2019

La Responsabile del Settore Finanziario  
Rag. Simona Simoni